La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 6.04.2016
La Nuova Procedura Civile, 2, 2016
ADMAIORA
Editrice

Comitato scientifico:
Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La Nuova Procedura Civile

Equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, società di persone, legittimazione attiva

Come regola generale, legittimato a chiedere l'indennizzo ex l. Pinto è solo chi sia o sia stato parte del giudizio presupposto, della cui eccessiva durata si duole e ciò vale anche per gli enti collettivi, comprese le società di persone. In particolare, in tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, le società di persone, pur essendo prive di personalità giuridica, sono munite di una propria soggettività e sono parte in causa nelle controversie riguardanti i rapporti ad esse direttamente riferibili quali centri autonomi di imputazione di diritti e doveri. Dunque, anche per le società di persone la legittimazione a far valere in giudizio il diritto all'equa riparazione spetta esclusivamente alla società, in quanto titolare del diritto alla durata ragionevole del giudizio ed ente munito di autonoma e distinta soggettività rispetto a quella dei soci o dell'amministratore. In caso contrario, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, rilevabile d'ufficio.

Massime rilevanti

Va esteso anche alle società di persone il principio, valevole per le persone giuridiche, secondo cui, senza che rilevi in proposito l'eventuale disagio psichico del socio o dell'amministratore della società trattandosi di un soggetto diverso dalla parte, il danno non patrimoniale non è ravvisabile sulla scorta della mera tensione o preoccupazione che siffatta durata sia in grado di arrecare, ma può dipendere solo dalla compromissione di quei diritti immateriali della personalità che sono compatibili con l'assenza della fisicità, quali i diritti all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine e alla reputazione (Cass. 30 settembre 2004, n. 19647).

Va confermata la diretta spettanza ai soggetti collettivi del danno non patrimoniale da durata irragionevole del giudizio, con particolare riferimento alle società di capitali (Cass., 22 dicembre 2004, n. 23789; Cass., 23 agosto 2005, n. 17111; Cass., 12 luglio 2011, n. 15250; Cass., 8 maggio 2012, n. 7024).

Va confermata la diretta spettanza ai soggetti collettivi del danno non patrimoniale da durata irragionevole del giudizio, con particolare riferimento alle società di persone (Cass., 10 aprile 2003, n. 5664; Cass. 30 settembre 2004, n. 19647; Cass., 16 febbraio 2005, n. 3118; Cass., 2 febbraio 2007, n. 2246; Cass., 14 maggio 2010, n. 11761).

Corte di appello di Reggio Calabria, decreto del 26.2.2016

…omissis…

1. I ricorrenti chiedono la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo per il mancato rispetto del termine ragionevole previsto dall'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, in relazione alla durata di una causa civile promossa innanzi al Tribunale di Messina dalla E. snc, con citazione notificata il 26 marzo 1993, nei confronti del Comune di Valdina e definita in primo grado con sentenza n. 2656/04, appellata dalla E. snc con atto notificato in data 22 maggio 2005.
Secondo l'assunto degli istanti, con riferimento a tale processo, ancora pendente in appello, è stato superato il termine ragionevole sopra indicato e ciò ha causato loro notevoli danni morali e non patrimoniali, suscettibili di essere indennizzati secondo i criteri invalsi nella giurisprudenza interna e della Corte Europea dei diritti dell'uomo.
1.1- Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, chiedendo di rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato.
2. Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Come è noto, l'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89 riconosce il diritto ad un'equa riparazione al soggetto che abbia "subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione", il quale sancisce, appunto, il diritto di ciascuno a ottenere che la sua causa sia decisa "equamente, pubblicamente e in un termine ragionevole".
Dunque, come regola generale, legittimato a chiedere l'indennizzo ex l. Pinto è solo chi sia o sia stato parte del giudizio presupposto, della cui eccessiva durata si duole e ciò vale anche per gli enti collettivi, comprese le società di persone. In particolare, in tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, le società di persone, pur essendo prive di personalità giuridica, sono munite di una propria soggettività e sono parte in causa nelle controversie riguardanti i rapporti ad esse direttamente riferibili quali centri

La Nuova Procedura Civile

autonomi di imputazione di diritti e doveri (tant'è che viene esteso anche a queste il principio, valevole per le persone giuridiche, secondo cui, senza che rilevi in proposito l'eventuale disagio psichico del socio o dell'amministratore della società trattandosi di un soggetto diverso dalla parte, il danno non patrimoniale non è ravvisabile sulla scorta della mera tensione o preoccupazione che siffatta durata sia in grado di arrecare, ma può dipendere solo dalla compromissione di quei diritti immateriali della personalità che sono compatibili con l'assenza della fisicità, quali i diritti all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine e alla reputazione: cfr. per tutte Cass. 30 settembre 2004, n. 19647).
Precisamente, la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel senso della diretta spettanza ai soggetti collettivi del danno non patrimoniale da durata irragionevole del giudizio, e ciò sia con riferimento alle società di capitali (Cass., 22 dicembre 2004, n. 23789; Cass., 23 agosto 2005, n. 17111; Cass., 12 luglio 2011, n. 15250; Cass., 8 maggio 2012, n. 7024) che con riguardo alle società di persone (Cass., 10 aprile 2003, n. 5664; Cass. 30 settembre 2004, n. 19647; Cass., 16 febbraio 2005, n. 3118; Cass., 2 febbraio 2007, n. 2246; Cass., 14 maggio 2010, n. 11761). La S.C. ha invero puntualizzato che il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, p. 1, della Convenzione, specificamente richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, solo in ordine alle cause "proprie" e, quindi, esclusivamente in favore delle "parti" della causa nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo; ciò al fine di escludere detto diritto in capo ai soci che non siano stati parti del giudizio al quale abbia partecipato soltanto la società (di capitali o di persone), in quanto la società, anche se sprovvista di personalità giuridica formale, è pur sempre un distinto centro di interessi, dotato di una sua propria sostanziale autonomia e, conseguentemente, di una propria capacità processuale.
Dunque, anche per le società di persone la legittimazione a far valere in giudizio il diritto all'equa riparazione spetta esclusivamente alla società, in quanto titolare del diritto alla durata ragionevole del giudizio ed ente munito di autonoma e distinta soggettività rispetto a quella dei soci o dell'amministratore.
Ne discende pertanto che nella specie deve negarsi la legittimazione attiva di P.E. e D.A., che invocano a proprio favore, quali "titolari" della società E., l'indennizzo ex L.P..
La causa del cui ritardo qui si discute è stata difatti instaurata non dai ricorrenti, bensì dalla ditta E. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Comune di Valdina (con citazione spedita per la notifica il 24 marzo 1993) ed è in atto pendente davanti alla Corte d'Appello di Messina, a seguito dell'impugnazione della sentenza di primo grado (sentenza n. 2656/04 depositata il 16 ottobre 2004) da parte della E. s.n.c, in persona del legale rappresentante pro tempore, con citazione notificata il 22 luglio 2005.
E' di tutta evidenza allora che il soggetto direttamente danneggiato dalla durata irragionevole del giudizio presupposto è la E. snc, non gli odierni ricorrenti, i quali hanno proposto la domanda di equa riparazione per un danno subito da un soggetto distinto da essi, senza averne titolo, non assumendo

La Nuova Procedura Civile

rilievo, ai fini della legittimazione, il danno che gli stessi possano avere indirettamente subito dal protrarsi del processo.
Il ricorso deve essere per l'effetto dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
3. Il rilievo d'ufficio del difetto di legittimazione attiva degli istanti giustifica la compensazione per intero delle spese processuali.

p.q.m.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, visto l'art. 3 della legge 24 marzo 2001 n. 89, sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 25.06.2012, da P.E. e D.A., così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti;
2) spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22 febbraio 2016.

Il consigliere relatore
(dr.ssa Antonella STILO)
Il Presidente
(dr.ssa Marina MOLETI)

La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile